

N. 2323

## DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore MARRI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 APRILE 1997

---

Istituzione di una casa da gioco in un comune del Casentino,  
in provincia di Arezzo

---

ONOREVOLI SENATORI. - Da molto tempo il Parlamento discute sulla necessità di regolamentare in modo definitivo la materia del gioco d'azzardo. I numerosi disegni di legge presentate nella passata legislatura in riferimento alla apertura di nuove case da gioco sul nostro territorio, dimostrano una inversione di tendenza in merito a tale problema.

Sull'argomento della regolamentazione del gioco d'azzardo e sull'istituzione di nuove case da gioco vi sono alcune considerazioni da fare, che non possono indurre, ancora, il legislatore italiano a ignorare alcuni dati, di ordine normativo e di carattere oggettivo.

Innanzitutto, l'esistenza, in Italia, di quattro case da gioco (Venezia, Saint Vincent, Campione d'Italia e San Remo), che operano pur in presenza di specifici articoli del codice penale (718 e seguenti) che ne vietano l'attività; la sentenza n. 152 del 6 maggio 1985 della Corte costituzionale, che invita il Governo a disciplinare la materia; la legge comunitaria 29 dicembre 1990, n. 428, e il decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 391, che, recependo la direttiva 75/368/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, obbliga anche il nostro Parlamento a stabilire i principi fondamentali per l'esercizio del gioco d'azzardo e per il trattamento dei dipendenti». Si tratta di una normativa comunitaria che solo l'Italia ha disatteso nell'ambito dei Paesi dell'Unione europea. Inoltre, vanno tenuti in debita considerazione ragioni di carattere oggettivo.

L'esistenza delle quattro case da gioco, tutte ubicate al Nord, consente ai relativi comuni di usufruire di vantaggi economici, sia diretti che indiretti; lo Stato e gli altri enti pubblici traggono lautissimi benefici dalla passione per il gioco, attraverso il lotto, il

totip, il totocalcio, eccetera; si aggiunga la considerazione, non meno importante, secondo cui il gioco d'azzardo - ormai diffuso in ampi strati della popolazione - favorisce sempre più la proliferazione di bische clandestine che sfuggono a ogni controllo.

D'altronde, la sentenza della Corte costituzionale recita: «S'impone la necessità di una legislazione organica che disciplini l'intero settore, precisando tra l'altro i possibili modi di intervento delle regioni e degli enti locali, nonché i tipi e i criteri di gestione delle case da gioco autorizzate, realizzando altresì, in tema di distribuzione dei proventi, quella perequazione di cui la legge 31 ottobre 1973, n. 637, sulla destinazione degli utili delle case da gioco di Campione d'Italia, può essere considerata solo un primo passo. Queste esigenze di organica previsione normativa su scala nazionale... vanno soddisfatte in tempi ragionevoli, per superare le insufficienze e le disarmonie delle quali si è detto».

Da anni, il Parlamento lavora per rimediare al vuoto normativo ritenendo che una così delicata questione non si possa affrontare ponendosi solo il problema della regolarizzazione legislativa, bensì cercando di eliminare la enorme diffusione del gioco d'azzardo, al fine di raggiungere accettabili condizioni di trasparenza e moralizzazioni di un intero settore.

L'istituzione di una casa da gioco in uno dei comuni del Casentino in provincia di Arezzo risponde a una duplice esigenza: a) la promozione e lo sviluppo di una località potenzialmente idonea a raggiungere un cospicuo numero di presenze; b) il reperimento di risorse finanziarie che la corretta gestione di siffatto esercizio consentirebbe assicurando il soddisfacimen-

to dei bisogni della provincia di Arezzo e delle altre limitrofe.

A sostegno di tale iniziativa, sta inoltre la considerazione che quella delle case da gioco è diventata una vera e propria attrazione, soprattutto in località dove il gioco e la scommessa diventano un costume, costituendo anche un maggior richiamo per i turisti.

Il presente disegno di legge si compone di sette articoli di cui il primo prevede il rilascio dell'autorizzazione all'apertura con durata ventennale rinnovabile; il secondo indica i requisiti necessari per il rilascio della licenza, rimandando a tale scopo alla

legge contenente la disciplina generale sulle case da gioco; il terzo fissa i criteri di gestione dell'esercizio; il quarto prevede che il presidente della Giunta regionale stabilisca con proprio decreto le norme regolamentari; il quinto indica la ripartizione dei proventi spettanti al comune e alla provincia; il sesto e il settimo stabiliscono, rispettivamente la revoca o la sospensione dell'esercizio in caso di turbamento e l'applicazione alla casa da gioco di cui al presente disegno di legge delle norme concernenti la disciplina delle tasse sulle concessioni governative.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. In deroga al disposta degli articoli 718, 719, 720 e 722 del codice penale, è autorizzata l'apertura di una casa da gioco in un comune del Casentino, in provincia di Arezzo.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa dal Ministero dell'interno sentito il presidente della Regione, su richiesta del sindaco del comune candidato, previa delibera del consiglio comunale a maggioranza assoluta. L'autorizzazione ha la durata di venti anni ed è rinnovabile alla scadenza.

**Art. 2.**

1. Il comune che intenda candidarsi per il rilascio della licenza per la gestione della casa da gioco dovrà possedere i requisiti richiesti dalla legislazione concernente la disciplina delle case da gioco, dell'albo nazionale dei gestori di case da gioco e dell'albo professionale degli impiegati tecnici di gioco.

**Art. 3.**

1. Nella richiesta di cui al comma 2 dell'articolo 1 il sindaco del comune deve indicare quale struttura debba essere adibita a casa da gioco.

2. L'esercizio può essere gestito direttamente dal comune attraverso un'azienda municipalizzata o per mezzo di una società mista a prevalente capitale pubblico, ovvero in regime di concessione attraverso una società o un consorzio.

## Art. 4.

1. Il presidente della provincia, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le norme regolamentari per la disciplina e l'esercizio della casa da gioco in collegamento alla disciplina generale, nonchè a quella europea.

2. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce:

*a)* le disposizioni intese a garantire la tutela dell'ordine pubblico e della moralità con particolare riferimento alla disciplina dell'accesso alla casa da gioco, prevedendo l'assoluto divieto di accesso per i minori, nonchè per gli impiegati dello Stato, degli enti pubblici e di diritto pubblico della regione;

*b)* le specie e i tipi di giochi che possono essere autorizzati;

*c)* i giorni in cui sia fatto divieto di esercitare il gioco;

*d)* le prescrizioni e le cautele idonee alla regolarità dell'esercizio della casa da gioco e delle attività che vi si svolgono;

*e)* le opportune cautele per assicurare la correttezza della gestione ed il controllo della stessa da parte degli organi competenti.

## Art. 5.

1. I proventi della gestione della casa da gioco sono ripartiti come segue:

*a)* il 70 per cento al comune con l'obbligo per l'amministrazione comunale di destinarne la metà ad attività promozionali turistiche o di tipo turistico altamente qualificato nelle aree topografiche di rispettiva competenza e per il recupero dei beni culturali, nonchè per iniziative a favore degli anziani;

*b)* il 30 per cento alla provincia che ne destina l'importo alla promozione di attività turistiche nel proprio territorio e per il recupero dei beni culturali.

2. Il versamento della quota di cui alla lettera b) del comma 1 viene effettuato dal comune, ogni anno, entro venti giorni dall'approvazione del bilancio da parte dell'autorità di controllo. In caso di ritardo dovrà essere corrisposta una soprattassa nella misura del 10 per cento.

#### Art. 6.

1. In caso di violazione delle norme di cui alla presente legge, nonchè di turbamento dell'ordine pubblico o del buon costume, il presidente della provincia può disporre la revoca dell'autorizzazione o l'immediata sospensione dell'esercizio della casa da gioco.

#### Art. 7.

1. Alla casa da gioco di cui alla presente legge si applica la disposizione di cui all'articolo 6 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1962, n. 641, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni governative, come da ultimo sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995.



